



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI (ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017)

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti o non residenti, ma domiciliati nel Comune di Polinago e frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale. Potranno essere trasportati anche gli alunni non residenti, né domiciliati nel Comune di Polinago che frequentino le scuole del territorio, previa regolamentazione dei rapporti con i Comuni di residenza.

NORMATIVA E CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico:

- trova collocazione nella disciplina generale del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 e della L.R. 08.08.2001, n. 26;
- è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo potrà essere sospeso o abbandonato, ai sensi della L. 12.06.1990, n. 146, inerente le norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona, e secondo quanto contenuto nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.01.1994. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore nell'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra impresa, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, fatti salvi l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.
- Rientra tra i servizi disciplinati da:
 - a. Decreto Ministeriale 18.04.1977 e s. mm. ii. come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 01.04.2010;
 - b. D.M. 20.12.1991, n. 448;
 - c. L. 15.01.1992 n. 21;
 - d. D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - e. L. 31.01.1994, n. 97;
 - f. Deliberazione della Giunta Regionale 28.02.1995, n. 609;
 - g. D.M. 31.01.1997 e Circolare del Ministero dei trasporti 11.03.1997 n. 23;
 - h. D.Lgs. 22.12.2000 n. 395
 - i. L. 11.08.2003 n. 218;
 - j. L.R. 21.12.2007, n. 29;
 - k. Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente 28.12.2009 n. 3;

- Dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, delle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e derivanti da atti amministrativi nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili;
- Dovrà essere svolto con diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Il presente appalto è soggetto alle norme sopra enunciate, nonché al rispetto di ogni altra disposizione non espressamente citata in materia di trasporti pubblici, requisiti degli automezzi e dei conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

L'impresa è tenuta altresì al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nel caso nulla potrà dall'impresa essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa riferimento alle norme del Codice civile e della normativa in materia di appalti e forniture.

ART. 1 - L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, il servizio di assistenza agli alunni della scuola dell'Infanzia durante il trasporto e ulteriori servizi accessori e complementari (es. gite d'istruzione, centri estivi, ecc..), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Possono usufruire del servizio gli alunni residenti o non residenti, ma domiciliati nel Comune di Polinago e frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale. Potranno essere trasportati anche gli alunni non residenti, né domiciliati nel Comune che frequentino le scuole del territorio, previo accordo con i Comuni di residenza.

Il servizio dovrà essere svolto, con unico mezzo, secondo le schede contenenti l'indicazione nel dettaglio delle percorrenze, dei tempi, degli orari, delle frequenze e delle linee di trasporto fornite annualmente, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dal competente Servizio Comunale.

Durante l'anno scolastico i percorsi potranno subire aggiornamenti e/o variazioni in aumento o diminuzione per rispondere a sopravvenute esigenze nell'organizzazione del servizio.

Resta in facoltà dell'affidatario, anche quando sia sufficiente un unico mezzo ed operatore e d'intesa con l'Ente, l'utilizzo di più mezzi purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

La percorrenza chilometrica giornaliera viene calcolata con partenza ed arrivo presso il plesso scolastico del Capoluogo.

Il servizio di assistenza, durante il trasporto, agli alunni della scuola dell'Infanzia (ex art. 2 D.M. 31/01/1997) dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria con personale proprio. L'assistenza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia, nelle operazioni di salita e di discesa e durante i percorsi (abitazione e/o centro di raccolta/edificio scolastico e viceversa) non procurino danni ai minori stessi, a terzi e a cose.

In particolare l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

Alunni scuola dell'Infanzia:

- Servizio di sorveglianza durante il percorso dello scuolabus e le fasi di salita e discesa.
- All'andata deve accompagnare gli alunni dallo scuolabus all'edificio scolastico fino alla consegna loro agli insegnanti o al personale ausiliario.
- Al ritorno cura il ritiro con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi e riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla loro presa in carico.

Alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

- Su richiesta dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie mansioni, l'assistente accompagna all'interno dell'edificio scolastico anche gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus per i giorni, i percorsi e gli orari concordati con l'Istituto stesso;

Art. 2 - L'appalto del trasporto è subordinato alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia anche per quanto riguarda i veicoli in servizio pubblico, la circolazione sulle strade e sulle aree pubbliche e le licenze abilitanti al servizio di trasporto pubblico a mezzo autoveicolo da noleggio da rimessa con conducente.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza. La ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del datore di lavoro e titolare di attività ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Non sono previsti oneri derivanti da rischi per interferenza.

Il trasporto deve essere svolto da personale dell'impresa, dipendenti e/o soci, in possesso dei seguenti requisiti:

1. patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
2. certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente;

La ditta appaltatrice deve rispettare, se tenuta, le disposizioni di cui al D. Lgs. 04/03/2014, n. 39.

Il personale impiegato durante l'espletamento delle mansioni deve essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e l'indicazione dell'impresa che gestisce il servizio, deve mantenere un contegno corretto ed indossare abbigliamento conforme al servizio svolto.

Tutto il personale dovrà usare con gli utenti modi corretti ed in particolare, durante lo svolgimento del servizio, gli é vietato:

- a) tenere un contegno non consono ai doveri e agli obblighi derivanti dal servizio pubblico prestato;
- b) fare salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso;
- c) caricare persone il cui numero sia superiore a quanto stabilito dal competente servizio comunale, o comunque oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- d) portare animali sull'autoveicolo;
- e) modificare il percorso prestabilito senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – La Ditta assegnataria gestisce il servizio a proprio rischio, opera in nome e per conto proprio.

Il servizio deve essere garantito anche in presenza di guasti ai mezzi di proprietà comunale. Al verificarsi di tale situazione gli scuolabus di proprietà del Comune dovranno essere sostituiti con altri mezzi adeguati, forniti dalla ditta stessa.

In nessun caso l'Amministrazione Comunale di Polinago potrà farsi carico di eventuali problemi di mancata prestazione del servizio, ricadendo l'esclusiva responsabilità dell'eventuale disservizio sulla Ditta assegnataria.

L'impresa appaltatrice, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione comunale e si atterrà scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici e/o genitori.

ART. 4 -Il servizio si svolgerà in tutti i giorni di apertura della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado di Polinago secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a motivi di vario ordine: scioperi del personale, eventi climatici eccezionali, astensioni collettive degli studenti dalle lezioni, assemblee sindacali, partecipazione a cerimonie religiose, riparazione agli impianti e agli edifici scolastici.

Il servizio dovrà consentire la partecipazione all'attività didattica negli orari stabilita dall'Istituto Comprensivo di riferimento.

Il calendario scolastico sarà comunicato tempestivamente dal Comune alla Ditta assegnataria.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui al comma 1 sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria appena possibile.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere prestazioni e servizi aggiuntivi di trasporto, da svolgersi con i mezzi dell'Amministrazione Comunale dati in comodato, consentiti dalla omologazione del mezzo e dalle norme vigenti in materia, alle stesse condizioni economiche previste per il trasporto scolastico.

Art. 5 - L'Amministrazione Comunale concede in comodato alla ditta affidataria, che espressamente accetterà in sede di stipula contrattuale, i sottoelencati pulmini scuolabus di sua proprietà esclusivamente per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico di che trattasi e per la durata dell'appalto:

1. SCUOLABUS FIAT IVECO – Targa DR841DJ – Anno di immatricolazione 2008 – Posti 29 (26 + 2 + 1);
2. FIAT DUCATO – Targa CP026JM – Anno di immatricolazione 2004 – Posti 18 (16 + 1 + 1)

Il trasporto degli alunni dovrà avvenire in osservanza alle vigenti normative in materia, i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, ordine e pulizia.

La ditta appaltatrice avrà l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e a tutti gli interventi necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale degli automezzi per tutta la durata dell'appalto.

E' a carico dell'appaltatore ogni altro onere relativo alla gestione dei mezzi per assicurarne la conformità alle vigenti norme di sicurezza ed alle relative disposizioni fiscali ed amministrative.

E' obbligo del concessionario ripristinare il veicolo in caso di danneggiamento allo stesso per causa del conducente

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio con mezzo adeguato ed in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche nella ipotesi di impossibilità di utilizzo, per qualsiasi causa, dei mezzi dati in comodato dall'Ente.

La Ditta assegnataria dovrà disporre nel territorio del Comune di Polinago di adeguata rimessa dove dovrà custodire gli automezzi.

ART. 6 - La Ditta assegnataria si impegna ad osservare il percorso e le fermate riportati nelle schede già richiamate all'art. 1 del presente capitolato che verranno fornite dall'Amministrazione alla ditta stessa.

Il compenso per i servizi oggetto del presente appalto sarà corrisposto esclusivamente in base ai chilometri effettivamente percorsi, anche in presenza di modifiche (aumenti o diminuzioni) durante l'anno scolastico, per i quali saranno emesse apposite fatture mensili, fermo restando il prezzo chilometrico e fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 1) comma 5.

ART. 7 - Gli alunni trasportati dovranno giungere a scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Nel caso in cui la prestazione avvenga fuori dall'orario stabilito, fatti salvi i casi di forza maggiore o comunque i ritardi non imputabili alla ditta aggiudicataria, saranno applicate alla stessa Ditta, le seguenti sanzioni:

- a) scostamenti tra i 10 e 20 minuti: sanzioni pari al 30% del costo netto giornaliero del servizio;
- b) scostamenti tra i 20 e 30 minuti: sanzioni pari al 50% del costo netto giornaliero del servizio;
- c) scostamenti oltre i 30 minuti: sanzioni pari al costo netto del servizio.

ART. 8 - L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

L'Amministrazione Comunale stipulerà polizza assicurativa degli automezzi di sua proprietà, concessi in comodato, come segue:

- **RCA** - Massimale Euro 12.000.000,00 per veicolo

e provvederà al pagamento, in via di anticipo, della tassa di proprietà e delle spese per la revisione dei mezzi di proprietà elencati al precedente art. 5.

La ditta affidataria dovrà rimborsare al Comune, entro un mese dall'effettuato pagamento, i premi assicurativi per la suddetta polizza RCA e le spese anticipate per la tassa di proprietà e per la revisione dei mezzi.

La Ditta affidataria per gli eventuali altri mezzi di sua proprietà da utilizzare per il servizio affidato, dovrà provvedere alla stipulazione **RCA** con un massimale minimo di €. 12.000.000,00 per veicolo.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (**RCT**) e verso i propri prestatori di lavoro (**RCO**), per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, nella esecuzione dell'attività di trasporto scolastico, di sorveglianza e di accompagnamento degli utenti del servizio di scuolabus, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto di affidamento del Servizio, ove gli stessi danni non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

1. massimali di garanzia non inferiori a € 2.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni cose e/o animali.

2. le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

→ estensione del novero dei terzi a:

- utenti e loro famigliari
- amministrazione comunale e relativi prestatori di lavoro
- altri soggetti, diversi dai prestatori di lavoro dell'Appaltatore, che partecipano alle attività per le quali è stipulata l'assicurazione

→ responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;

→ estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;

→ estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

→ estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

→ estensione alle malattie professionali.

Restano a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi

L'Appaltatore è tenuto a documentare all'Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento dei sopraindicati obblighi assicurativi depositando copia delle polizze stipulate. L'appaltatore per tutta la durata del servizio dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze. Al termine di ogni periodo di assicurazione, ma non oltre 10 giorni dalla data di scadenza delle polizze stipulate, l'Appaltatore dovrà rilasciare all'Amministrazione Comunale copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

Art. 9 - L'appalto del servizio di trasporto ha durata per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il Comune di Polinago declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa andare incontro la Ditta assegnataria e che questa possa arrecare a terzi.

La Ditta assegnataria è inoltre responsabile di eventuali danni arrecati al Comune.

Art. 10 - L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assunzione, utilizzo e pagamento - ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni - del personale impiegato, rimanendo pertanto il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo presente o futura.

E' fatto quindi obbligo all'Impresa di osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro di categoria che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale dei lavoratori addetti al servizio oggetto del presente capitolato.

L'impresa è tenuta altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. In ogni caso il Comune resterà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti delle leggi di cui sopra.

L'impresa deve comunicare prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale adibito al servizio stesso e trasmettere copia dei relativi certificati di idoneità previsti ai punti 1) e 2) dell'art. 2, curandone l'aggiornamento al verificarsi di qualunque variazione.

Il personale impiegato deve possedere requisiti di idoneità morale ed attitudinale idonei allo svolgimento di un pubblico servizio e non deve aver avuto, negli ultimi 5 anni, provvedimenti disciplinari con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Comune si riserva di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale giudicato non idoneo, a suo insindacabile giudizio.

All'impresa è fatto divieto di utilizzare personale conducente non compreso nell'elenco consegnato al Comune.

L'impresa è tenuta a segnalare al Comune eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza e a rispondere per iscritto entro 7 gg. ai chiarimenti richiesti dall'Amministrazione Comunale, in merito ai reclami presentati dall'utenza.

L'Impresa è tenuta a fare visionare al Comune in qualsiasi momento, se questi avanza richiesta in tal senso, il libro matricola del proprio personale e qualsiasi altra documentazione connessa all'accertamento delle condizioni di utilizzo del personale.

Art. 11 - L'impresa dovrà presentare un'offerta economica formulata al netto dell'IVA.

Prezzo posto a base di gara è di €**1,57** (IVA esclusa) per km.

L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente sul prezzo unitario, posto a base di gara, al Km.

Dovrà essere evidenziato il prezzo in ribasso rispetto al costo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 12 - La Ditta assegnataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative e Regolamenti vigenti o che saranno emanate in futuro regolanti il servizio disciplinato dal presente capitolato.

ART. 13 - Il Comune di Polinago si riserva la facoltà di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato in particolare la qualità del servizio e l'efficienza dei mezzi.

Art. 14 - L'impresa aggiudicataria deve costituire, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato all'impresa in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui all'amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi, in assenza di controversia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto.

Art. 15 - L'Amministrazione Comunale si riserva in caso di grave inadempienze il diritto di dichiarare la decadenza della ditta aggiudicataria del servizio in appalto, previa contestazione scritta degli addebiti.

La ditta aggiudicataria dovrà, al fine di evitare la suddetta risoluzione, entro 15 giorni dalla contestazione degli addebiti adeguare le modalità di esecuzione del servizio ai richiami mossigli dall'Amministrazione Comunale o comunque fornire congrua motivazione da sottoporre all'insindacabile giudizio dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare il servizio in appalto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La pronuncia di decadenza e la revoca del servizio produrranno ipso iure la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 - Il corrispettivo delle prestazioni verrà calcolato sui chilometri effettivamente percorsi e per i quali la ditta affidataria produrrà apposita documentazione giustificativa.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili. Il corrispettivo verrà pagato a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (DURC).

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato ed i dati dei soggetti deputati ad operare su tale conto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di messa in mora e senza che l'impresa inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, e con cadenza annuale, si procederà alla revisione periodica del prezzo, con le modalità indicate nel citato art. 115. Qualora entro la data della prima revisione non siano stati resi pubblici i dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, la revisione sarà in misura pari alla percentuale di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT (FOI) per l'anno precedente l'adeguamento. La rilevazione dell'indice ISTAT verrà calcolata sul periodo annuale con riferimento al periodo 31 luglio – 31 luglio successivo.

ART. 17 - Le obbligazioni giuridiche che intercorrono fra la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da apposito contratto redatto per atto pubblico. Sono ad esclusivo carico dell'impresa: le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta del valore aggiunto (IVA).

L'importo indicato nel presente capitolato si intende IVA esclusa.

ART. 18 - Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, potrà essere

preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonario accordo in sede amministrativa sarà essere devoluta all'autorità giurisdizionale competente, Foro di Modena.

Art. 19 - Si informa che il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati che verrà effettuato, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei concorrenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato, si informa che:

- il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico-finanziaria delle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente Capitolato. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale di Polinago e per il tempo a ciò necessario.
- Il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003;
- Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopra descritte) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta;
- I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici;
- In relazione al trattamento le imprese potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel responsabile di area competente cui dovrà essere rivolta l'istanza.
- Il titolare del trattamento è il Comune di Polinago con sede in Corso Roma n. 71 – 41040 Polinago.

Art. 20 - Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed al codice civile.